



COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE

PROVINCIA DI LECCO

23870 CERNUSCO LOMBARDONE (LC) – P.zza Enrico da Cernusco n. 1
Tel.039/9902314 – Fax 039/9902585 – Cod.fisc.85001410134 – P.IVA 01381500139
e-mail: amministrazione@comune.cernusco Lombardone.lc.it

POLIZIA LOCALE E COMMERCIO

polizialocale@comune.cernusco Lombardone.lc.it

Prot.n.8508

Cat.Classe/Fasc.

Prot.prec.

ORDINANZA SINDACALE N.35/08

Attuazione del piano d'azione per il periodo 15 Ottobre 2008 - 15 Aprile 2009 ai fini del contenimento e della prevenzione degli episodi di inquinamento atmosferico d.g.r. 7635 del 11.07.2008

II SINDACO

Visti gli:

- art.5. 6 e 7 comma /3° del Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione;
- art.54 comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
- Richiamati il Decreto Legislativo 4.08.1999 , n.351 "Attuazioni della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell' aria e ambiente, in particolare i commi 2-3 dell' articolo 7) che attribuiscono alle Regioni la definizione dei piani di azione contenenti le misure di controllo ed eventualmente di
- sospensione delle attività, ivi compresi il traffico veicolare da attuare nel breve periodo, affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e della soglia di allarme in specifiche zone dei rispettivi valori territoriali.
- Vista la Delibera della Regione Lombardia n. 7635 dell' 11 luglio 2008 "Misure prioritarie di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli. Terzo provvedimento inerente i veicoli previsti dall'art.22. commi 1,2,5 ed ai sen.fi dell'art.13, L.R. 11 dicembre 2006, N.24. Ulteriori misure per il contenimento dell'inquinamento da combustione di biomasse legnose ai sensi dell 'art. 11, L. R.. 24/06 ".
- Richiamate altresì: la Delibera della Regione Lombardia n.5291 del 2 agosto 2007 e la Delibera della Regione Lombardia n.5290 del 2 agosto 2007 ~ (suddivisione del territorio regionale in zone ed agglomerati per l'attuazione delle misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria ambiente e ottimizzazione della rete di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico (L.R. 24/2006, articoli 2, e.2 e 30, c.2) - Revoca degli Allegati A), B) e D) alla d.G.R. 6501/01 e della d.G.R. 11485/02);
- Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 della legge 15/05/1997, n.I 27;

ORDINA

Di dare esecuzione alle suddette Delibere Regionali, quale provvedimento Contingibile ed Urgente per il contenimento dell' inquinamento atmosferico e a tutela della salute pubblica, del patrimonio ambientale e naturale;

Il fermo del traffico nella giornate dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dal 15 ottobre 2008 al 15 aprile 2009, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, relativamente a:

- autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, non adibiti a servizio pubblico (veicoli detti "pre-Euro 1" a benzina);
- autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, punto 6.2. 1.B oppure non omologati ai sensi della direttiva 94/12/CEE e successive direttive, non adibiti a servizio pubblico, (veicoli detti "pre-Euro 1" e "Euro 1" diesel);
- motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE, capitolo 5 e successive direttive, non adibiti a servizio pubblico (veicoli detti "pre-Euro 1 a due tempi");

SONO ESCLUSI DAL FERMO :

veicoli elettrici leggeri da città, ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;

- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
- veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa. Relativamente agli autoveicoli di categoria M2.M3,N2 ed N3 ai sensi dell'art.47, comma 2, del d.lgs.285/92, per efficace sistema di abbattimento delle polveri sottili si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa del particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la categoria Euro 3 e riportato nella rispettiva tabella di cui all'Allegato A del decreto del Ministero dei Trasporti n.39 del 25 gennaio 2008;
- veicoli storici, purché in possesso dell'attestato di storicità o del certificato di idoneità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici ai sensi dell'art.60, comma 4, del Codice della Strada, d lgs. n. 285/92;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del d.lgs. 285/92;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n.97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 oppure Euro 1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
 - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei corpi e servizi di Polizia Municipale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
 - veicoli di pronto soccorso sanitario;
 - scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL)-fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con d.G.R. 15/06/2007 e con d.G.R. 27/12/2007 n. 6148;
 - veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
 - autovetture targate CD e CC;

Il fermo del traffico non si applica altresì:

a) ai veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, quali gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (es. luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale,

distribuzione carburanti e combustibili, raccolta rifiuti, distribuzione farmaci, alimentari deperibili e pasti per i servizi di mensa);

- b) ai veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- c) ai veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
- d) ai veicoli classificati come macchine agricole di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 285/1992;
- e) ai veicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui all'articolo 54, comma 1, lettere f) e g), del decreto legislativo 285/1992, elencati all'articolo 203 del d.P.R. 495/92;
- f) ai veicoli adibiti al trasporto di effetti postali e valori;
- g) ai veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- h) ai veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia, ecc.) in grado di esibire relativa certificazione medica;
- i) ai veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
- l) ai veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- m) ai veicoli degli operatori dell'informazione compresi gli edicolanti con certificazione del datore di lavoro o muniti del tesserino di riconoscimento;
- n) ai veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- o) ai veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami;
- p) ai veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;
- q) ai veicoli con targa estera,
- r) I veicoli condotti da persone ultrasessantacinquenni, qualora il veicolo non catalitico sia l'unico di proprietà.

L'inosservanza del presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative previste dal Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada". Gli organi investiti della funzioni di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada legittimati ad operare sul territorio del Comune di Cernusco Lombardone (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Locale ecc.) sono incaricati della verifica del rispetto del presente provvedimento; L'Ordinanza la cui inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 7 del D.L.vo 285 del 30/04/1992 sarà resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio del Comune e attraverso l'apposizione della relativa segnaletica stradale.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto della Provincia di Lecco entro 30 giorni dalla sua pubblicazione (art.2 DPR 1199/71) o in alternativa al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 gironi dalla suddetta pubblicazione (art. 7 della Legge 06.12.01971 n. 1034).

IL SINDACO

Cernusco Lombardone lì, 15 ottobre 2008.